

**CONVENZIONE**  
**TRA**  
**L'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**E**  
**IL CONSIGLIO REGIONALE**  
**PER LA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DI ATTIVITÀ INERENTI**  
**LA FORMAZIONE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI**

l'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Friuli Venezia Giulia (d'ora in poi denominato "Ordine"), C.F. 90067380320 con sede legale a Trieste in Via dei Falchi n. 2 e sede operativa a Udine in Via De Rubeis n 35/C, rappresentato dalla Presidente, dott.ssa Licia Barbetta, nata a Carceri (PD), il 26/08/1955

e

Il Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia C.F. 80016340327, (d'ora innanzi denominato "Consiglio regionale"), con sede legale in Friuli-Venezia Giulia, a Trieste, piazza Oberdan n. 6, rappresentato dal dott. Franco Zubin, nato a Trieste il 06/10/1957, in qualità di Segretario generale del Consiglio regionale, autorizzato alla stipula del presente atto

**PREMESSO**

- che all'Ordine degli Assistenti Sociali è affidato il compito di tutelare il corretto esercizio della professione e di garantire la competenza e la professionalità dei propri iscritti nell'interesse della collettività;
- che la Formazione Continua sostiene e migliora le competenze professionali anche promuovendo processi di riflessività critica e di innovazione e che gli obiettivi formativi previsti per gli assistenti sociali sono:
  - a) rafforzare competenze tecnico professionali in ordine al lavoro con le persone, i gruppi, la comunità, nonché all'analisi del disagio sociale e delle metodologie di intervento di Servizio Sociale;
  - b) favorire l'acquisizione di competenze tecnico-professionali in ordine a ruoli di direzione, coordinamento, gestione, nonché in ordine all'esercizio di compiti di pianificazione, programmazione, progettazione, valutazione;
  - c) acquisire conoscenze e sviluppare nuove competenze per rispondere ai mutamenti sociali in atto nel sistema delle politiche sociali sotto il profilo culturale, giuridico, istituzionale, amministrativo ed economico;
  - d) promuovere lo scambio di conoscenze multidisciplinari e multisettoriali in ordine ai fenomeni sociali di maggiore interesse per i servizi alla persona e alla loro incidenza sulle persone, le famiglie, la collettività;
  - e) favorire la capacità di *governance* dei processi di integrazione tra istituzioni, servizi e professionisti e con altri attori sociali, individuandone le modalità, le metodologie e le tecniche più efficaci;
  - f) rafforzare le competenze sulla valutazione degli interventi, dei servizi e dei programmi a carattere sociale;

- g) favorire lo studio, la ricerca e la diffusione di modelli innovativi di intervento e su fenomeni sociali di particolare interesse per il Servizio Sociale, anche al fine di acquisire specifiche ulteriori competenze professionali;
- h) rafforzare le competenze per un agire professionale eticamente corretto, in coerenza con il codice deontologico;
- che è interesse comune delle suddette istituzioni avere assistenti sociali formati ed aggiornati attraverso la partecipazione a corsi qualificanti dal punto di vista professionale rispondenti a criteri di qualità condivisi;

VISTO:

- il D.P.R. n. 137/12 “Regolamento recante Riforma degli ordinamenti professionali” ed in particolare l’articolo 7, commi 2 e 5 che prevede per ogni professionista “l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento” e consente agli Ordini e ai Collegi di “operare anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti”;
- il “Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali ai sensi del DPR 137/12”, in vigore dal 1° gennaio 2017 e nella seduta del 16 dicembre 2016, acquisito il parere favorevole del Ministro della Giustizia;
- le successive linee esplicative e operative nelle quali è prevista, tra l’altro, la possibilità di stipulare convenzioni con altri soggetti pubblici e privati;
- che il citato D.P.R. n. 137/2012, il Codice Deontologico degli Assistenti Sociali e il citato Regolamento per la formazione continua, impongono quale requisito indispensabile per l’esercizio della professione di Assistente sociale, l’obbligo della formazione continua precisando che l’inosservanza dell’obbligo formativo costituisce motivo di illecito disciplinare;
- la legge regionale 16 maggio 2014 n. 9 e s.m.i. avente ad oggetto “Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona” la quale, tra le varie competenze, attribuisce al Garante funzioni di promozione e aggiornamento degli operatori sociali, sanitari, educativi e di coloro che svolgono attività nei settori di intervento di cui alla legge medesima;
- la legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 e s.m.i. di istituzione della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, la quale svolge le proprie funzioni in campo istituzionale, economico, sociale e culturale per rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne;
- la deliberazione approvata dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale nella seduta del 22 gennaio 2020, avente per oggetto “Approvazione schema di convenzione quadro tra il Consiglio regionale e il CROAS FVG (Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Friuli Venezia Giulia) per l’accreditamento di attività inerenti la formazione degli assistenti sociali”;

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Finalità della convenzione**

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente accordo.

La finalità della Convenzione quadro è quella di condividere e garantire percorsi, eventi ed attività formative per gli assistenti sociali iscritti all’Ordine Professionale degli Assistenti sociali per dare risposta all’obbligo formativo previsto dal D.P.R. n. 137/12 “Regolamento recante Riforma degli ordinamenti professionali”, in coerenza con quanto previsto dal “Regolamento per la Formazione Continua ai sensi del D.P.R. n. 137/12” e dai CC.LL.

Le parti pertanto si impegnano, nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, a promuovere congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione per garantire percorsi, eventi ed attività formative a favore degli assistenti sociali iscritti all'Ordine.

### **Art. 2 - Attività formative accreditabili**

Le attività organizzate dal Servizio Organi di garanzia del Consiglio regionale per conto del Garante dei diritti della persona e della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna istituiti presso il Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia) e accreditabili dal CROAS FVG, sono tra quelle previste dall'articolo 1 del vigente Regolamento per la formazione continua degli assistenti sociali e precisamente:

1. corsi di formazione e aggiornamento attinenti al Servizio sociale professionale;
2. formazioni sul campo, gruppi di studio e di lavoro finalizzati alla elaborazione di protocolli operativi tra enti e servizi istituzionali e del privato sociale;
3. incontri di supervisione professionale rivolti ad assistenti sociali, sia in gruppi monoprofessionali sia in gruppi multiprofessionali;
4. seminari, convegni, giornate di studio, anche attraverso modalità telematiche, queste ultime accreditabili solo dal Consiglio dell'Ordine Nazionale.

Non si accreditano i corsi obbligatori sulla sicurezza, sul trattamento dei dati e i corsi di alfabetizzazione informatica.

### **Art 3 - Attività previste**

Il Servizio Organi di garanzia, per le attività di formazione che intende rivolgere agli assistenti sociali di cui all'articolo 2, si impegna a:

1. individuare un referente e comunicarlo all'Ordine per le attività della presente Convenzione;
2. comunicare al CROAS FVG almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'evento la richiesta di accreditamento, attraverso la apposita piattaforma *on line* del Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali contenente la pianificazione in dettaglio dell'evento (titolo, contenuti, programma, sede, data e luogo di svolgimento dell'evento, nominativi dei relatori, ecc.), allegando quanto richiesto;
3. riportare sul materiale informativo relativo all'evento accreditato la dicitura "*L'evento è realizzato in convenzione con il CROAS FVG*";
4. rilasciare ai partecipanti che hanno frequentato per almeno l'80% delle ore previste un attestato di partecipazione, riportante il titolo dell'evento, il giorno, la durata in ore e il luogo di svolgimento, nonché numero di crediti assegnati dal CROAS FVG con la dicitura "*Sono riconosciuti n. xx crediti formativi per Assistenti sociali*".

Il CROAS FVG si impegna a:

1. valutare le richieste di accreditamento ed attribuire i crediti formativi, valutando la tipologia, la durata e la qualità dell'evento formativo nonché gli argomenti trattati. I crediti vengono attribuiti tenendo conto del criterio di un credito all'ora;
2. comunicare l'esito della valutazione a seguito della deliberazione da parte del Consiglio dell'Ordine entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda. In caso di silenzio protratto oltre i 60 giorni dalla data del ricevimento della domanda, il riconoscimento si intende concesso;
3. attivare le procedure di accreditamento dell'evento sul data base nazionale del CNOAS;
4. pubblicizzare l'iniziativa sul sito dell'Ordine;

5. fornire eventuale collaborazione nella predisposizione e definizione di iniziative formative congiunte;
6. vigilare sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo degli assistenti sociali e segnalare al Consiglio di disciplina territorialmente competente la violazione di tale obbligo.

#### **Articolo 4 - Durata della convenzione**

La presente convenzione ha la durata, dalla data della sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2022, corrispondente all'ultimo anno del triennio formativo 2020-2022, e si intende tacitamente rinnovata per ulteriori tre anni, salvo esplicita richiesta di revisione da parte di una od entrambe le istituzioni sottoscriventi da far pervenire entro il termine di 90 giorni antecedenti la scadenza della Convenzione.

La disciplina prevista nella presente Convenzione si applica a tutti i corsi organizzati a far data dal 1 gennaio 2020.

#### **Articolo 5 - Dati personali**

I dati trattati in esecuzione della presente convenzione, saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni.

#### **Articolo 6 - Registrazione**

La presente convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

Nessuna spesa deriva dalla presente convenzione.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Per il Consiglio regionale della  
Regione Friuli Venezia Giulia  
Il Segretario generale  
dott. Franco Zubin

Per l'Ordine degli Assistenti Sociali della  
Regione Friuli Venezia Giulia  
Il Presidente  
dott.ssa Licia Barbetta

*Trieste,*

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FRANCO ZUBIN  
CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*  
DATA FIRMA: 28/01/2020 12:47:44

NOME: PIERO MAURO ZANIN  
CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*  
DATA FIRMA: 30/01/2020 15:19:02